

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 gennaio 2018, n. 2

Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

(GU n.32 del 25-8-2018)

Capo I Oggetto del regolamento

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana n. 2 del 12 gennaio 2018)

LA GIUNTA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

E m a n a

il seguente regolamento:

(Omissis).

Visto l'art. 121 della Costituzione, comma 4, così come modificato dall'art. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Visto, in particolare, l'art. 62, comma 1, della legge regionale citata il quale stabilisce che con regolamento regionale sono definiti:

a) relativamente alle tipologie di strutture residenziali e semiresidenziali soggette ad autorizzazione, ivi comprese quelle che erogano prestazioni inerenti alle aree d'integrazione socio-sanitaria:

i requisiti minimi strutturali e organizzativi;

le figure professionali preposte alla direzione delle strutture;

i requisiti professionali per il personale addetto;

i criteri per la composizione ed il funzionamento della commissione multidisciplinare, di cui all'art. 20, comma 3, della citata legge regionale;

i requisiti previsti a pena di decadenza dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 24, comma 2, della citata legge regionale;

b) relativamente alle strutture soggette all'obbligo di comunicazione di avvio di attività:

i requisiti organizzativi e di qualità per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni;

i requisiti organizzativi specifici;

le modalità di integrazione delle persone ospitate nelle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari;

c) la composizione e la procedura per la nomina della commissione regionale per le politiche sociali;

d) i livelli di formazione scolastica e professionale per gli operatori sociali impiegati nelle attività del sistema integrato;

Visti gli articoli 21 (Strutture soggette ad autorizzazione) e 22 (Strutture soggette ad obbligo di comunicazione di avvio di attivita') della citata legge regionale n. 41/2005;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 26 marzo 2008, n. 15/R «Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)»;

Visto l'esito del Comitato di Direzione del 16 novembre 2017;

Visti gli esiti dei Tavoli di Concertazione istituzionale e generale del 20 novembre 2017;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale n. 5 del 19 luglio 2016;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2017, n. 1521;

Considerato quanto segue:

1. il 26 marzo 2008 e' stato approvato il DPGR 15/R, attuativo dell'art. 62 della legge regionale n. 41/2005, che ha uniformato la previgente disciplina, contenuta in disparati atti amministrativi: l'aspetto innovativo di tale strumento e' da cogliersi nell'unitarieta' che lo caratterizza e che permette di leggere secondo criteri uniformi e confrontabili il complesso degli elementi peculiari che investe tutto il sistema nel quale operano le strutture sociali e socio-sanitarie;

2. dall'ambito di applicazione del primo regolamento sono state escluse le strutture gia' operanti, purché in possesso di regolare autorizzazione al funzionamento e, nello stesso tempo, ai fini di una maggiore omogeneita' nel sistema, e' stato previsto per le strutture in possesso di autorizzazione provvisoria o che avessero una richiesta di autorizzazione in corso, al momento dell'entrata in vigore del regolamento, di poter concludere il percorso autorizzativo secondo le rispettive normative vigenti;

3. col passare del tempo e' stata rilevata la necessita' di:

a) portare all'interno del regime dei requisiti strutturali, organizzativi e professionali anche le strutture autorizzate antecedentemente al regolamento;

b) prendere atto delle richieste avanzate dal territorio, a fronte dell'esigenza di fornire servizi sempre piu' specializzati di fronte a bisogni crescenti e diversificati, mantenendo un forte presidio dell'appropriatezza degli interventi e calibrando l'intensita' assistenziale e la complessita' organizzativa rispetto alle possibili risposte fornite dal sistema sociale e socio-sanitario del territorio toscano;

4. per garantire l'adeguamento all'unitario sistema dei requisiti strutturali, organizzativi e professionali e' stata introdotta una differenziazione nell'applicazione del regolamento a seconda che si tratti di:

a) strutture di nuova istituzione, che devono richiedere nuova autorizzazione;

b) strutture gia' operanti che intendono trasferirsi in altra sede ovvero modificare la tipologia di servizio erogato, che, per il tipo di cambiamenti da apportare, devono richiedere nuova autorizzazione;

c) strutture gia' operanti che intendono incrementare il numero di posti letto ovvero modificare la destinazione d'uso di locali o spazi, che, dato che si tratta di cambiamenti di minore entita', sono tenuti ad integrare l'autorizzazione gia' in loro possesso, limitatamente a quanto modificato, ma devono comunque adeguarsi ai requisiti organizzativi e professionali previsti dal regolamento;

d) strutture gia' operanti che non intendono effettuare alcun cambiamento, che, per mantenere l'autorizzazione gia' in loro possesso, devono adeguarsi ai requisiti organizzativi e professionali

previsti dal regolamento;

5. per rispondere alle nuove esigenze dei servizi territoriali, e' stato aggiornato l'allegato A, al primo regolamento, contenente per ciascuna tipologia di struttura l'individuazione dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e professionali, inserendo nuovi moduli all'interno di alcune strutture, prendendo cosi' atto di alcune esperienze nell'erogazione dei servizi che il territorio ha gia' messo in campo, coniugando sostenibilita' del sistema ed appropriatezza degli interventi;

6. dall'altro lato e' stata data attuazione all'art. 22, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 41/2005, che richiama la necessita' di attingere alle indicazioni del Piano sanitario e sociale integrato regionale per individuare i requisiti delle «comunita' di tipo familiare per le funzioni di assistenza a bassa intensita' per soggetti di diverse fasce di eta' per un numero non superiore a sei soggetti», nell'ambito di percorsi sperimentali, tesi a verificare la fattibilita' e la sostenibilita' di nuovi modelli assistenziali: tali modelli, caratterizzati da bassa complessita' organizzativa e bassa intensita' assistenziale, sono stati descritti nell' allegato B al nuovo regolamento;

7. sono state di conseguenza meglio declinate le funzioni della commissione multidisciplinare, della quale si avvale il comune per il controllo sulle strutture rientranti nel regolamento: e' stato ribadito che il comune rilascia nuova autorizzazione e consente il mantenimento dell'autorizzazione gia' data, alle strutture, soggette ad autorizzazione di cui all'art. 21 della legge regionale n. 41/2005, che siano in regola con quanto richiesto dal regolamento;

8. la novita' riguarda invece le strutture soggette a sola comunicazione di avvio, di cui all'art. 22, comma 1, della legge regionale n. 41/2005: solo per quelle individuate dalla lettera b), disciplinate dall'allegato B al nuovo regolamento, il comune deve attivare la commissione di vigilanza, al fine di presidiare in modo forte la risposta assistenziale e l'attuazione del modello sperimentale, per le altre strutture elencate dall'art. 22, invece, rimane in capo al comune la mera facolta' di avvalersi della commissione;

9. si rende, quindi, necessario procedere all'abrogazione del regolamento, approvato con D.P.G.R. 15/ R/2008 ed alla contestuale approvazione di un nuovo regolamento al fine di avere una riscrittura esaustiva e puntuale delle norme di attuazione;

Si approva
il presente regolamento:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), disciplina:

- a) i requisiti per le strutture soggette ad autorizzazione ed a comunicazione di avvio attivita';
- b) i livelli di formazione scolastica e professionale degli operatori del sistema integrato sociale;
- c) i criteri per la composizione ed il funzionamento della commissione multidisciplinare;
- d) la composizione e la procedura per la nomina della commissione regionale per le politiche sociali.

Capo II Autorizzazione al funzionamento

Sezione I Disposizioni generali

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle strutture di cui all'art. 21 della legge regionale n. 41/2005, di nuova istituzione, secondo quanto previsto dalla Sezione II.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano altresì alle strutture già operanti nel caso di:

- a) trasferimento della struttura in altra sede;
- b) modifica della tipologia di servizio erogato.

Le strutture, ancorché già operanti, sono tenute a richiedere l'autorizzazione, ai sensi con quanto previsto dalla Sezione III.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano inoltre alle strutture già operanti, nel caso di:

- a) incremento del numero di posti letto;
- b) modifica della destinazione d'uso di locali o spazi.

Le strutture, ancorché già operanti, sono tenute a richiedere l'integrazione dell'autorizzazione, limitatamente ai cambiamenti apportati, ai sensi di quanto previsto dalla Sezione IV.

4. Le strutture già operanti che non apportano i cambiamenti di cui ai commi 2 e 3 sono comunque tenute al rispetto di quanto previsto dalla Sezione V.

5. Le strutture di cui all'art. 21, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 41/2005, sono disciplinate nell'ambito della sperimentazione prevista nel Piano sanitario e sociale integrato regionale, ai sensi dell'art. 14, comma 5, della medesima legge regionale n. 41/2005.

Sezione II Strutture residenziali e semiresidenziali di nuova istituzione

Art. 3 Strutture soggette ad autorizzazione

1. Sono tenute a richiedere l'autorizzazione le strutture di cui all'art. 21, comma 1 della legge regionale n. 41/2005, di nuova istituzione.

Art. 4 Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione è presentata dai legali rappresentanti delle strutture di cui all'art. 3 al comune nel cui territorio è ubicata la struttura.

Art. 5 Requisiti strutturali ed organizzativi

1. Le strutture di cui all'art. 3, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, devono possedere i requisiti minimi strutturali e organizzativi indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A al presente regolamento, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.

Art. 6
Requisiti professionali per il personale

1. Ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il personale addetto alle strutture di cui all'art. 3, opera secondo le funzioni e gli apporti indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A.

2. A ciascun addetto di cui al comma 1 deve corrispondere una delle seguenti professioni o qualifiche:

- a) addetto all'assistenza di base;
- b) operatore socio-sanitario;
- c) educatore professionale;
- d) infermiere;
- e) fisioterapista;
- f) animatore socio-educativo.

3. L'animatore socio-educativo di cui al comma 2, lettera f), deve possedere uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:

- a) diploma di tecnico dei servizi sociali;
- b) diploma di dirigente di comunita';
- c) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale nel relativo profilo.

Art. 7
Figure professionali preposte alla direzione

1. La funzione di direzione delle strutture di cui all'art. 3, ad eccezione delle comunita' familiari, e' esercitata da un laureato in possesso di comprovate competenze di tipo gestionale tali da assicurare le funzioni di cui al comma 2.

2. Il soggetto di cui al comma 1:

- a) cura l'attuazione dei piani individualizzati ed e' garante della qualita' dell'assistenza e del benessere dei soggetti accolti;
- b) assicura il coordinamento, la pianificazione, l'organizzazione ed il controllo delle attivita' della struttura;
- c) coordina il personale, favorendo il lavoro di gruppo e l'autonomia tecnica degli operatori, individuando compiti, responsabilita' e linee guida di comportamento;
- d) sostiene la motivazione al lavoro degli operatori e favorisce la formazione del personale;
- e) cura i rapporti con i familiari, con i servizi territoriali e con l'autorita' giudiziaria.

3. Possono esercitare la funzione di direzione delle strutture anche coloro che risultano in possesso dei requisiti di cui all'art. 40, comma 5, lettera c), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

Sezione III
Strutture residenziali e semiresidenziali gia' operanti che intendono
trasferirsi in altra sede o modificare la tipologia di servizio
erogato

Art. 8
Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

1. Qualora le strutture gia' operanti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, intendano trasferirsi in altra sede o modificare la tipologia di servizio erogato, i legali rappresentanti sono tenuti a richiedere l'autorizzazione al comune

nel cui territorio e' ubicata la struttura.

Art. 9

Requisiti strutturali ed organizzativi

1. Le strutture di cui all'art. 8, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, devono possedere i requisiti minimi strutturali e organizzativi indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A al presente regolamento, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.

Art. 10

Requisiti professionali per il personale

1. Ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il personale addetto alle strutture di cui all'art. 8, opera secondo le funzioni e gli apporti indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A.

2. A ciascun addetto di cui al comma 1 deve corrispondere una delle seguenti professioni o qualifiche:

- a) addetto all'assistenza di base;
- b) operatore socio sanitario;
- c) educatore professionale;
- d) infermiere;
- e) fisioterapista;
- f) animatore socio-educativo.

3. L'animatore socio-educativo di cui al comma 2, lettera f), deve possedere uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:

- a) diploma di tecnico dei servizi sociali;
- b) diploma di dirigente di comunita';
- c) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale nel relativo profilo.

Art. 11

Figure professionali preposte alla direzione

1. La funzione di direzione delle strutture di cui all'art. 8, ad eccezione delle comunita' familiari, e' esercitata da un laureato in possesso di comprovate competenze di tipo gestionale tali da assicurare le funzioni di cui al comma 2.

2. Il soggetto di cui al comma 1:

- a) cura l'attuazione dei piani individualizzati ed e' garante della qualita' dell'assistenza e del benessere dei soggetti accolti;
- b) assicura il coordinamento, la pianificazione, l'organizzazione ed il controllo delle attivita' della struttura;
- c) coordina il personale, favorendo il lavoro di gruppo e l'autonomia tecnica degli operatori, individuando compiti, responsabilita' e linee guida di comportamento;
- d) sostiene la motivazione al lavoro degli operatori e favorisce la formazione del personale;
- e) cura i rapporti con i familiari, con i servizi territoriali e con l'autorita' giudiziaria.

3. Possono esercitare la funzione di direzione delle strutture anche coloro che risultano in possesso dei requisiti di cui all'art. 40, comma 5, lettera c), della legge regionale n. 40/2005.

Sezione IV
Strutture residenziali e semiresidenziali già operanti che intendono incrementare il numero di posti letto o modificare la destinazione d'uso di locali o spazi

Art. 12

Domanda per l'integrazione dell'autorizzazione

1. Qualora le strutture già operanti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, intendano incrementare il numero di posti letto o modificare la destinazione d'uso di locali o spazi, i legali rappresentanti sono tenuti a richiedere, al comune nel cui territorio è ubicata la struttura, l'integrazione dell'autorizzazione limitatamente alle modifiche apportate.

Art. 13

Requisiti strutturali ed organizzativi

1. Le strutture di cui all'art. 12 devono possedere i requisiti minimi strutturali, limitatamente alle modifiche apportate, nonché i requisiti organizzativi indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A al presente regolamento, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.

Art. 14

Requisiti professionali per il personale

1. Ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il personale addetto alle strutture di cui all'art. 12, opera secondo le funzioni e gli apporti indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A

2. A ciascun addetto di cui al comma 1 deve corrispondere una delle seguenti professioni o qualifiche:

- a) addetto all'assistenza di base;
- b) operatore socio sanitario;
- c) educatore professionale;
- d) infermiere;
- e) fisioterapista;
- f) animatore socio-educativo.

3. L'animatore socio-educativo di cui al comma 2, lettera f), deve possedere uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:

- a) diploma di tecnico dei servizi sociali;
- b) diploma di dirigente di comunità;
- c) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale nel relativo profilo.

4. Qualora gli addetti non posseggano i requisiti di cui ai commi 2 e 3, essi continuano ad operare fino a naturale scadenza del contratto.

Art. 15

Figure professionali preposte alla direzione

1. La funzione di direzione delle strutture di cui all'art. 12, ad eccezione delle comunità familiari, è esercitata da un laureato in possesso di comprovate competenze di tipo gestionale tali da assicurare le funzioni di cui al comma 2

2. Il soggetto di cui al comma 1:

- a) cura l'attuazione dei piani individualizzati ed è garante della qualità dell'assistenza e del benessere dei soggetti accolti;

b) assicura il coordinamento, la pianificazione, l'organizzazione ed il controllo delle attività della struttura;

c) coordina il personale, favorendo il lavoro di gruppo e l'autonomia tecnica degli operatori, individuando compiti, responsabilità e linee guida di comportamento;

d) sostiene la motivazione al lavoro degli operatori e favorisce la formazione del personale;

e) cura i rapporti con i familiari, con i servizi territoriali e con l'autorità giudiziaria.

3. Possono esercitare la funzione di direzione delle strutture anche coloro che risultano in possesso dei requisiti di cui all'art. 40, comma 5, lettera c), della legge regionale n. 40/2005.

4. Qualora il direttore non posseda i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3, egli continua ad operare fino a naturale scadenza dell'incarico.

Sezione V

Strutture residenziali e semiresidenziali già operanti che non apportano alcuna modifica

Art. 16

Mantenimento dei requisiti strutturali

1. Le strutture già operanti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non apportino alcuna modifica, devono mantenere i requisiti strutturali richiesti dalla normativa in base alla quale sono state autorizzate.

Art. 17

Requisiti organizzativi

1. Le strutture di cui all'art. 16 devono possedere i requisiti minimi organizzativi indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A al presente regolamento, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.

Art. 18

Requisiti professionali per il personale

1. Ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il personale addetto alle strutture di cui all'art. 16, opera secondo le funzioni e gli apporti indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A.

2. A ciascun addetto di cui al comma 1 deve corrispondere una delle seguenti professioni o qualifiche:

- a) addetto all'assistenza di base;
- b) operatore socio sanitario;
- c) educatore professionale;
- d) infermiere;
- e) fisioterapista;
- f) animatore socio-educativo.

3. L'animatore socio-educativo di cui al comma 2, lettera f), deve possedere uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:

- a) diploma di tecnico dei servizi sociali;
- b) diploma di dirigente di comunità;
- c) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale nel relativo profilo.

4. Qualora gli addetti non posseggano i requisiti di cui ai commi 2

e 3, essi continuano ad operare fino a naturale scadenza del contratto.

Art. 19

Figure professionali preposte alla direzione

1. La funzione di direzione delle strutture di cui all'art. 16, ad eccezione delle comunita' familiari, e' esercitata da un laureato in possesso di comprovate competenze di tipo gestionale tali da assicurare le funzioni di cui al comma 2.

2. Il soggetto di cui al comma 1:

a) cura l'attuazione dei piani individualizzati ed e' garante della qualita' dell'assistenza e del benessere dei soggetti accolti;

b) assicura il coordinamento, la pianificazione, l'organizzazione ed il controllo delle attivita' della struttura;

c) coordina il personale, favorendo il lavoro di gruppo e l'autonomia tecnica degli operatori, individuando compiti, responsabilita' e linee guida di comportamento;

d) sostiene la motivazione al lavoro degli operatori e favorisce la formazione del personale;

e) cura i rapporti con i familiari, con i servizi territoriali e con l'autorita' giudiziaria.

3. Possono esercitare la funzione di direzione delle strutture anche coloro che risultano in possesso dei requisiti di cui all'art. 40, comma 5, lettera c), della legge regionale n. 40/2005.

4. Qualora il direttore non posseda i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3, egli continua ad operare fino a naturale scadenza dell'incarico.

Sezione VI

Decadenza dell'autorizzazione

Art. 20

Decadenza dell'autorizzazione

1. Il comune competente adotta un provvedimento di decadenza dell'autorizzazione nel caso in cui riscontri, nelle strutture autorizzate, il mancato rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, ovvero la mancanza di requisiti minimi a carattere strutturale, organizzativo e professionale previsti rispettivamente:

a) per le strutture di nuova istituzione, dagli articoli 5, 6 e 7;

b) per le strutture gia' operanti che intendono trasferirsi in altra sede o modificare la tipologia di servizio erogato, dagli articoli 9, 10 e 11;

c) per le strutture gia' operanti che intendono incrementare il numero di posti letto o modificare la destinazione d'uso di locali o spazi, dagli articoli 13, 14 e 15;

d) per le strutture gia' operanti che non apportano alcuna modifica, dagli articoli 17, 18 e 19.

2. Per esercitare nuovamente l'attivita', il legale rappresentante della struttura presenta nuova domanda di autorizzazione al funzionamento.

Capo III Comunicazione di avvio di attivita'

Sezione I Disposizioni generali

Art. 21 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle strutture di cui all'art. 22 della legge regionale n. 41/2005.

2. Le strutture di cui all'art. 22, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 41/2005 sono disciplinate dall'allegato B al presente regolamento.

Sezione II Strutture soggette a comunicazione di avvio di attivita'

Art. 22 Comunicazione di avvio di attivita'

1. Il legale rappresentante delle strutture di cui all'art. 21 e' tenuto ad effettuare la comunicazione di avvio di attivita' al comune, nel cui territorio e' ubicata la struttura, prima dell'inizio dell'attivita'.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere l'attestazione del possesso dei requisiti previsti.

3. Il comune:

a) per l'esercizio della vigilanza sulle strutture di cui all'art. 22, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale n. 41/2005 puo' avvalersi della commissione multidisciplinare di cui all'art. 31;

b) per l'esercizio della vigilanza sulle strutture di cui all'art. 22, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 41/2005, individuate nell'allegato B, al fine di verificare l'appropriatezza del percorso assistenziale, si avvale della commissione multidisciplinare di cui all'art. 31.

Art. 23 Utenza accolta

1. Le strutture di cui all'art. 21 accolgono temporaneamente o permanentemente:

a) persone maggiorenni autosufficienti, da soli o in nuclei familiari, anche in presenza di figli minorenni, che si trovano in situazione di disagio e marginalita' sociale, per le quali la permanenza nel nucleo familiare e' temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il percorso individuale;

b) persone senza fissa dimora e persone con esigenze abitative e di soddisfacimento dei bisogni primari di vita, che versano in gravi condizioni di disagio economico, alle quali puo' essere offerto accompagnamento a percorsi di inclusione sociale;

c) persone prive di validi riferimenti che siano o siano state sottoposte a procedimenti penali e che sono nelle posizioni di:

1) permesso premio o licenza;

2) persone sottoposte a misure alternative, in particolare in affidamento in prova al servizio sociale o soggette a detenzione domiciliare con attivita' di lavoro o formazione;

- 3) liberta' vigilata;
- 4) attesa di processo definitivo;
- 5) ex detenute;
- d) richiedenti asilo, rifugiati e stranieri con permesso umanitario;
- e) donne, anche con figli, ivi comprese le cittadine straniere, con riferimento all'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) in situazione di pericolo, esposte a rischio psico-sociale e in situazioni di difficolta', causata da forme di maltrattamento, abuso e violenza che necessitano di una collocazione abitativa protetta e segreta, ai sensi della legge regionale 16 novembre 2007, n. 59 (Norme contro la violenza di genere);
- f) persone vittime di tratta, sfruttamento e traffico di esseri umani che necessitano di un percorso di protezione e reinserimento, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 286/1998;
- g) persone disabili per le quali si ritiene possibile l'adozione di appositi progetti personali improntati al raggiungimento di una maggiore autonomia e le cui eventuali gravi disabilità consentano comunque di intraprendere uno specifico percorso formativo o lavorativo, secondo quanto previsto dal proprio percorso assistenziale personalizzato.

Art. 24

Requisiti organizzativi e di qualita' per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni

1. Le comunita' di tipo familiare, di cui all'art. 22, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 41/2005 e le strutture di accoglienza diurna o notturna, di cui all'art. 22, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 41/2005, oltre a quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo, devono possedere i seguenti requisiti:
- a) fornire servizi a bassa intensita' assistenziale;
 - b) adottare il regolamento interno di organizzazione e funzionamento;
 - c) assicurare la tenuta del registro delle presenze e della cartella personale, per ciascuna persona accolta;
 - d) assicurare le funzioni professionali tramite personale in possesso di professionalita' adeguata alla tipologia di utenza delle strutture e in relazione al progetto individualizzato.
2. I requisiti organizzativi e di qualita' per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni nelle strutture di cui all'art. 22, comma 1, lettera b) sono individuati, per ciascuna tipologia, nell'allegato B al presente regolamento.

Art. 25

Ulteriori requisiti organizzativi per le comunita' di tipo familiare

1. Le comunita' di tipo familiare, di cui all'art. 22, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 41/2005, oltre a quanto previsto dall'art. 24, devono possedere i seguenti requisiti:
- a) accogliere fino ad un massimo di otto persone;
 - b) essere fruibili nell'arco delle ventiquattro ore;
 - c) garantire la presenza di camere in numero adeguato alle persone accolte;
 - d) prevedere un servizio igienico ogni quattro persone accolte;
 - e) prevedere la cucina o un punto di cottura, in caso di servizio mensa esterno e uno spazio attrezzato per il lavaggio degli indumenti personali;
 - f) prevedere ripostigli per vari usi;
 - g) offrire alle persone l'opportunita' di personalizzare

l'ambiente;

h) garantire il mantenimento dell'igiene dell'ambiente con la collaborazione delle persone ospitate.

Art. 26

Ulteriori requisiti organizzativi per le comunita' di tipo familiare per le funzioni di assistenza a bassa intensita'

1. Le comunita' di tipo familiare, di cui all'art. 22, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 41/2005, oltre a quanto previsto dall'art. 24, devono possedere i requisiti ulteriori previsti, per ciascuna tipologia, nell'allegato B al presente regolamento.

Art. 27

Ulteriori requisiti organizzativi
per le strutture di accoglienza

1. Le strutture di accoglienza diurne o notturne, di cui all'art. 22, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 41/2005, oltre a quanto previsto dall'art. 24, devono possedere i seguenti requisiti:

a) organizzarsi in cicli di accoglienza a carattere diurno o notturno;

b) garantire, nel caso di accoglienza notturna, la presenza di camere in numero adeguato alle persone accolte;

c) prevedere un servizio igienico ogni sei persone accolte;

d) garantire la presenza di un ambiente comune di soggiorno e socializzazione;

e) prevedere un locale adibito a deposito;

f) prevedere l'erogazione dei pasti, in relazione al tipo di accoglienza diurna o notturna;

g) garantire cicli di pulizia programmati per dare continuita' all'igiene e ad buono stato di conservazione degli ambienti, con particolare attenzione ai servizi igienico-sanitari.

Art. 28

Modalita' di integrazione delle persone ospitate
nelle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari

1. In relazione alla specificita' dei bisogni delle persone accolte, le strutture si avvalgono delle prestazioni offerte dal sistema dei servizi territoriali, sanitari e socio-sanitari, dai centri per l'impiego, dalle istituzioni scolastiche, dall'autorita' giudiziaria, dalla magistratura di sorveglianza, dagli uffici di esecuzione penale esterna, adottando comunque forme di coordinamento e di integrazione con tutti i servizi presenti nella rete territoriale che possono concorrere al superamento dello stato di bisogno e al sostegno della persona nel percorso di autonomia.

Capo IV

Livello di formazione scolastica e professionale per gli operatori sociali impiegati nelle attivita' del sistema integrato

Art. 29

Livello di formazione scolastica e professionale relativo agli operatori del sistema integrato sociale

1. Gli operatori sociali impiegati nelle attivita' del sistema integrato di cui alla legge regionale n. 41/2005 devono possedere, in relazione al molo ricoperto, uno dei seguenti livelli di formazione scolastica o professionale:

a) laurea di primo o di secondo livello negli ambiti disciplinari

affendenti le aree sociale, pedagogico educativa e psicologica;

b) requisito di cui all'art. 40, comma 5, lettera c) della legge regionale n. 40/2005;

c) qualifica di operatore socio sanitario prevista dalla legislazione statale;

d) qualifica o diploma, rilasciato da istituto professionale o tecnico di Stato o parificato, di:

1) operatore dei servizi sociali;

2) tecnico dei servizi sociali;

3) dirigente di comunita';

e) qualifiche professionali di II, III, IV livello e di specializzazione rilasciate dal sistema formativo regionale ed inserite nel settore sociale del «Repertorio regionale dei profili professionali» approvato ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), i cui percorsi formativi sono disciplinati dai relativi atti amministrativi.

Capo V Diffusione dati delle strutture

Art. 30 Diffusione dati delle strutture

1. I dati e le informazioni delle strutture di cui al presente regolamento possono essere diffusi, anche singolarmente, dalla Regione, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, al fine di far conoscere alla cittadinanza ed alle istituzioni interessate lo stato del sistema dei servizi e lo stato di attuazione dei procedimenti di autorizzazione e di comunicazione di avvio di attivita'.

Capo VI Criteri per la composizione ed il funzionamento della commissione multidisciplinare

Art. 31 Commissione multidisciplinare

1. Il comune, per l'accertamento dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione e per il mantenimento dell'autorizzazione, nonche' per la verifica dell'appropriatezza del percorso assistenziale nelle strutture di cui all'allegato B, si avvale della commissione multidisciplinare di cui all'art. 20, comma 3, della legge regionale n. 41/2005, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 22, comma 3.

Art. 32 Composizione e nomina

1. La commissione multidisciplinare e' nominata dal direttore generale dell'azienda unita' sanitaria locale. I membri della commissione, di cui al comma 2, sono individuati dallo stesso direttore generale di concerto con la conferenza dei sindaci.

2. La commissione multidisciplinare e' composta:

a) dal direttore dei servizi sociali dell'azienda unita' sanitaria locale, che la presiede;

b) da un medico di assistenza sanitaria di comunita';

c) da un tecnico afferente all'area tecnico-edilizia;

d) da un assistente sociale;

- e) da un operatore del servizio igiene;
- f) da un operatore del servizio prevenzione e sicurezza;
- g) da un funzionario amministrativo.

3. La commissione multidisciplinare e' integrata, in relazione alle singole aree di riferimento, con professionalita' specialistiche competenti, individuate con le modalita' di cui al comma 1.

4. Per ciascun componente della commissione multidisciplinare e' nominato un supplente, che partecipa alle sedute ed ai sopralluoghi in caso di impedimento o assenza del relativo componente.

Art. 33 Durata in carica

- 1. La commissione multidisciplinare dura in carica tre anni.
- 2. I componenti indicati all'art. 32, comma 2, lettere da b) a g), possono essere confermati una sola volta.

Art. 34 Funzionamento

1. La commissione multidisciplinare opera attraverso sopralluoghi e sedute, per i quali e' necessaria la presenza di tutti i componenti ovvero dei rispettivi supplenti.

2. La commissione multidisciplinare, per l'accertamento dei requisiti finalizzato al rilascio ovvero al mantenimento dell'autorizzazione, nonche' alla verifica positiva in ordine al mantenimento dei requisiti richiesti alle strutture disciplinate nell'allegato B, comunica anticipatamente alla struttura interessata lo svolgimento del sopralluogo.

3. Al termine di ogni sopralluogo la commissione multidisciplinare redige un verbale, sottoscritto dal presidente della commissione e dal soggetto preposto alla direzione della struttura.

4. In esito ai sopralluoghi e alle sedute di cui al comma 1, la commissione multidisciplinare redige un parere, con eventuali prescrizioni di adeguamento.

5. Entro venti giorni dal sopralluogo, la commissione multidisciplinare trasmette il parere di cui al comma 4 al comune competente ed al legale rappresentante della struttura, il quale entro quindici giorni dal ricevimento puo' presentare osservazioni.

Capo VII Composizione e procedura per la nomina della commissione regionale per le politiche sociali

Art. 35 Composizione

1. La commissione regionale per le politiche sociali, presieduta dall'assessore regionale competente o da un suo delegato, e' composta da:

- a) un rappresentante dei medici;
- b) un rappresentante degli assistenti sociali;
- c) un rappresentante degli psicologi;
- d) un rappresentante dei medici di medicina generale;
- e) tre rappresentanti delle organizzazioni del volontariato;
- f) tre rappresentanti dell'associazionismo di promozione sociale;
- g) tre rappresentanti della cooperazione sociale;
- h) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali generali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- i) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

j) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei pensionati maggiormente rappresentative;

k) quattro rappresentanti delle associazioni delle categorie economiche, industria, commercio, artigianato ed agricoltura;

l) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei pensionati delle categorie economiche, industria, commercio, artigianato ed agricoltura;

m) tre rappresentanti di associazioni di tutela dei diritti del cittadino e dell'utente dei servizi;

n) quattro rappresentanti di associazioni che svolgono attività di tutela dei disabili e degli invalidi;

o) quattro rappresentanti tra coloro che risultano nominati nei consigli territoriali degli immigrati;

p) tre rappresentanti delle organizzazioni di altri soggetti di natura privata che erogano servizi e interventi sociali.

Art. 36 Procedura di nomina

1. I componenti della commissione di cui all'art. 35 sono designati dai seguenti soggetti:

a) i rispettivi ordini per i componenti di cui all'art. 35, comma 1, lettere a), b), c);

b) le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale per il componente di cui all'art. 35, comma 1, lettera d);

c) le rispettive consulte per i componenti di cui all'art. 35, comma 1, lettere e), t), g);

d) le rispettive organizzazioni sindacali per i componenti di cui all'art. 35, comma 1, lettere h), l);

e) i soggetti individuati dalla procedura concordata tra la Giunta regionale e le rispettive organizzazioni o associazioni o consigli territoriali per i componenti di cui all'art. 35, comma 1, lettere k), m), n), o), p).

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i soggetti di cui al comma 1 comunicano alla Giunta regionale le rispettive designazioni.

3. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Decorso il termine di cui al comma 2 è nominata quando sono designati almeno i due terzi dei membri.

Capo VIII Disposizioni finali

Art. 37 Abrogazione del D.P.G.R. 26 marzo 2008, n. 15/R

1. Il D.P.G.R. 26 marzo 2008, n. 15/R (Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 «Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale») è abrogato.

Art. 38 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 9 gennaio 2018

ROSSI

(Omissis).